

N. 18.417 di rep.

N. 5.910 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010 (duemiladieci),
il giorno 12 (dodici)
del mese di novembre,
alle ore 15 (quindici).

In Milano, in corso Venezia n. 16, presso la sede legale della *infra* descritta Società.

Avanti a me **Piergaetano Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **FALCK Federico**, nato a Milano il 12 agosto 1949, domiciliato per la carica in Milano, corso Venezia n. 16, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"Actelios S.p.A."

("Falck Renewables S.p.A." dalla data di efficacia della scissione parziale di Falck Energy S.p.A. a favore di Actelios S.p.A., come *infra* precisato), con sede legale in Milano, corso Venezia n. 16, capitale sociale Euro 67.680.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 03457730962, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1675378, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile da parte di **FALCK S.p.A.**, (di seguito, anche: la "**Società**"),

mi chiede di far constare, per quanto concerne il primo, il secondo e il decimo punto all'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione qui riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente**
- 2. Modifica dello Statuto Sociale ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile (Diritti dei Soci).**

(Omissis)

- 10. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2343, cod. civ. delibere inerenti e conseguenti.**

(Omissis)

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione del Consiglio si svolge, per quanto concerne il primo, il secondo e il decimo punto all'ordine del giorno (che, per decisione unanime degli intervenuti, verrà trattato subito dopo la trattazione del secondo punto), come segue.

Presiede la riunione, su designazione unanime degli intervenuti, il Comparente, il quale comunica, constatata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata in questi giorni, luogo e alle ore 15:00, secondo quanto disposto

dall'Art. 19 dello Statuto Sociale vigente, con raccomandata inviata a tutti gli aventi diritto in data 5 novembre 2010 ed anticipata via fax, per discutere e deliberare, tra l'altro, sugli argomenti posti al primo, al secondo e al decimo punto dell'ordine del giorno sopra riprodotto;

- oltre ad esso Comparsente, assistono gli altri consiglieri di amministrazione Signori:

Ing. Bruno Isabella	Vice Presidente
Dott. Ing. Piero Manzoni	Consigliere Delegato
Dott. Augusto Clerici Bagozzi	Consigliere
Dott. Enrico Falck	Consigliere
Prof. Giovanni Maria Garegnani	Consigliere
Dott. Ferruccio Marchi	Consigliere
Prof. Umberto Rosa	Consigliere
Avv. Bernardo Rucellai	Consigliere
Avv. Claudio Tatozzi	Consigliere
Dott.ssa Elisabetta Falck	Consigliere
Dott. Marco Agostini	Consigliere
Ing. Fabrizio Zenone	Consigliere
Dott. Guido Rosa	Consigliere

nonché i Sindaci Signori:

Dott. Roberto Bracchetti	Presidente
Dott. Aldo Bisioli	Sindaco effettivo (in collegamento telefonico ai sensi di Statuto)
Dott. Nicola Notarnicola	Sindaco effettivo

- ha giustificato l'assenza il Consigliere prof. Guido Corbetta.

Il Presidente dichiara pertanto la riunione validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto, stante la convocazione come sopra fatta.

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente sottopone il testo del verbale della riunione consiliare tenutasi in data 27 agosto 2010, inviato via email a tutti i Consiglieri e Sindaci e che si trova nella cartellina distribuita agli intervenuti, e, dopo aver segnalato che non vi sono state richieste di correzioni o modifiche, chiede conferma al riguardo. Non essendo pervenuto alcun commento, il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente nel testo definitivo che verrà trascritto nel relativo "Libro verbali".

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda, anzitutto, come l'Art. 20, terzo ed ultimo comma, dello Statuto Sociale vigente, attribuisca, in particolare e fra l'altro, alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti "*l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili*", e come le odierne proposte di modifica si inquadrino appunto in tale competenza.

Prima di passare alla loro illustrazione, il Presidente peraltro ricorda che in data 10 novembre 2010 è stato stipulato

(con atto in pari data N. 7.337/3.811 di rep. notaio in Milano Carlo Marchetti, in corso di registrazione e di iscrizione nel Registro delle Imprese) l'atto di scissione parziale di Falck Energy S.p.A. a favore della Società e che, conformemente a quanto previsto nel relativo progetto e a quanto pure deliberato dalla Assemblea Straordinaria della Società in data 27 agosto 2010, con efficacia dalla data di efficacia della citata scissione, hanno pure corso per la Società una serie di modifiche statutarie (tra le quali la modifica della denominazione sociale da Actelios S.p.A. a Falck Renewables S.p.A.).

Le modifiche di cui si propone oggi l'adozione, conseguentemente, incidono su detto nuovo testo di Statuto allegato sotto "B" al citato atto di scissione.

Ciò premesso, il Presidente rammenta come i D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 e 39, recanti la trasposizione nel nostro ordinamento di due direttive europee, abbiano apportato modifiche in materia di diritti degli azionisti di società quotate, ed aggiornamenti alla disciplina dell'attività di revisione contabile.

L'entrata in vigore dei sopracitati decreti ha inciso, in particolare e tra l'altro, sulla disciplina relativa: (i) alle modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione; (ii) alla modalità di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (iii) alla partecipazione dei soci all'assemblea; (iv) alla terminologia relativa all'attività di revisione contabile.

Il Presidente, dunque, sottolinea come, alla luce di tali novità, si ravvisi la necessità di aggiornare gli Articoli 13, 14, 17, 24, 26 e 30 dello Statuto Sociale.

E quindi il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente,

unanime delibera

1.) di modificare l'Articolo 13 (tredici) dello Statuto Sociale come segue:

"Art. 13 Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "il Sole 24 Ore" ovvero "il Corriere della Sera" ovvero "Milano Finanza" ovvero "l'Avvenire", nel rispetto dei termini di legge.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente; nello stesso avviso potrà essere previsto il giorno per l'adunanza di seconda ed eventualmente di terza convocazione, qualora le precedenti andassero deserte.

L'avviso di convocazione dovrà infine contenere i riferimenti di legge e di regolamento che consentano agli aventi diritto di poter esercitare i loro diritti.";

2.) di modificare l'Articolo 14 (quattordici) dello Statuto Sociale come segue:

"Art. 14 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente, pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica all'indirizzo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione.";

3.) di modificare l'Articolo 17 (diciassette) dello Statuto Sociale come segue:

"Art. 17 Composizione e nomina – Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.

Gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazio-

ne della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni legittimato al voto può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il ri-

spetto dei requisiti applicabili.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.

Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.";

4.) di modificare l'Articolo 24 (ventiquattro) dello Statuto Sociale come segue:

"Art. 24 Collegio Sindacale

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e di regolamento.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età.

I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.";

5.) di modificare l'Articolo 26 (ventisei) dello Statuto Sociale come segue:

"Art. 26 Revisione legale dei conti

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione iscritta nell'apposito registro e determina il corrispettivo alla stessa dovuto per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La durata ed il rinnovo dell'incarico sono disciplinati dalle norme di legge."

6.) di modificare l'Articolo 30 (trenta) dello Statuto Sociale come segue:

"Art. 30 Diritto di recesso e criteri di liquidazione

è espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la Società avrà azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la Società cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, delle sue prospettive reddituali risultanti dall'ultimo budget annuale approvato, nonché del valore di mercato delle azioni.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata a.r. inviata dal socio recedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 2437 bis ultimo comma Codice Civile."

Il Consiglio di Amministrazione, infine, sempre unanime
dà atto

che, anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese di Milano, a seguito di quanto sopra deliberato, il testo vigente dello Statuto Sociale verrà ad essere, ottenuta l'iscrizione delle delibere come sopra assunte presso il detto Registro delle Imprese - ad efficacia avvenuta della scissione parziale di Falck Energy S.p.A. a favore della Società e fatte salve eventuali ulteriori variazioni numeriche al capitale sociale conseguenti all'eventuale precedente esecuzione dell'aumento di capitale in natura pure deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 27 (ventisette) agosto 2010 (duemiladieci) - quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente verbale sotto "A", omessane la lettura da parte mia per espressa volontà del Comparente e degli intervenuti.

Passando, per consenso unanime, alla trattazione del **decimo punto** all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che in data 10 novembre 2010 la Società ha ricevuto i certificati azionari rappresentativi delle n. 33.415.863 (trentatremilioni quattrocentoquindicimilaottocentosessantatré)

azioni Renewables oggetto del Conferimento (di cui alla delibera di aumento di capitale in natura del 27 agosto 2010 N. 7.123/3.714 di rep. notaio in Milano Carlo Marchetti, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data

6 settembre 2010 al n. 3885 - Serie 1) e che detto Conferimento acquisirà efficacia con l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di Scissione (pure deliberata dalla medesima assemblea). Le azioni a servizio del Conferimento e della Scissione saranno quindi emesse contestualmente.

Alla luce del suddetto Conferimento, il Presidente riferisce che, ai sensi dell'articolo 2343, terzo comma, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a controllare le valutazioni contenute nella relazione giurata predisposta dall'esperto Mazars S.p.A. ai sensi dell'articolo 2343, primo comma, del Codice Civile, depositata nei termini di legge prima della citata assemblea dei soci svoltasi in data 27 agosto 2010.

Gli uffici della Società hanno verificato che non sussistono motivi per procedere a modificare le valutazioni contenute nella relazione giurata dell'esperto, tenuto anche conto delle modifiche del Piano Industriale che saranno oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Segue ampia discussione ad esito della quale, il Consiglio,

unanime delibera

- di confermare le valutazioni contenute nella stima dell'esperto redatta ai sensi dell'art. 2343, terzo comma, del Codice Civile, non sussistendo fondati motivi per procedere alla revisione della stessa;
- di confermare pertanto in Euro 19.381.200 (diciannovemiloinitrentecentottantunomiladuecento) l'incremento nominale del capitale sociale che sarà sottoscritto mediante il Conferimento di azioni rappresentanti il 18,82% del capitale sociale di Renewables, successivamente all'avvenuta efficacia della Scissione.

Essendosi così esaurita la trattazione del decimo punto dell'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare gli altri punti dello stesso, dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato, provvedendosi a parte.

Sono le ore 15,25 (quindici e venticinque).

Del presente ho dato lettura al Comparente, che lo approva e con me sottoscrive.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sedici e della diciassettesima sin qui.

F.to Federico Falck

F.to Piergaetano Marchetti notaio

Allegato "A" del n. 18.417/5.910 di rep.

STATUTO SOCIALE DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 Denominazione

La Società è denominata

“Falck Renewables S.p.A.”

CLAUSOLA TRANSITORIA nel caso in cui la società Falck S.p.A., con codice fiscale 00917490153, cessi di esercitare il controllo di diritto sulla Società ex art. 2359 comma 1, n. 1, c.c., ovvero nel caso per qualsiasi causa cessi di avere efficacia il contratto di licenza del marchio Falck a favore della Società, la Società acquisirà, in luogo di quella di cui all'art. 1, la denominazione sociale “Renpow S.p.A.”, e l'Art. 1 assumerà il seguente tenore:

“Art. 1 Denominazione

La Società è denominata **“Renpow S.p.A.”**

Il tutto con efficacia, una volta verificatasi una o l'altra delle condizioni di cui sopra, dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese da parte dei legali rappresentanti pro tempore, che vengono a ciò delegati ed autorizzati, del nuovo testo di statuto sociale comprensivo di detta modifica all'art. 1.

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Milano.

La Società può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Art. 3 Domicilio dei soci

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo risultante dal Libro Soci.

Art. 4 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.

Art. 5 Oggetto

La Società ha per oggetto:

- a) l'acquisto e la gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in altre società italiane ed estere;
- b) il coordinamento e la prestazione di servizi di natura finanziaria, tecnica e amministrativa a favore delle società controllate, collegate e partecipate, e della società controllante e da questa controllate, partecipate o a queste collegate;
- c) l'acquisto e il possesso di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o con diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di società italiane e straniere;
- d) l'acquisto e il possesso di titoli di stato italiani ed esteri;
- e) l'acquisto e il possesso di altri titoli a scopo di investimento;
- f) la concessione di finanziamenti a società controllate e collegate, oppure alla società controllante e sue controllate e collegate;
- g) la concessione di garanzie reali o personali, alle società di cui al punto b);
- h) il compimento di ogni altra operazione mobiliare o immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE

Art. 6 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 142.515.407 (centoquarantaduemilionicinquecentoquindicimilaquattrocentosette) diviso in n. 142.515.407 (centoquarantaduemilionicinquecentoquindicimilaquattrocentosette) azioni da nominali Euro 1 (uno) ciascuna.

L'Assemblea straordinaria del 27 agosto 2010 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 19.392.800,00, mediante emissione di massime n. 19.392.800 nuove azioni ordinarie Actelios S.p.A. del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, godimento regolare, ad un prezzo di emissione unitario di Euro 5,03 ciascuna (di cui Euro 4,03 a titolo di soprapprezzo) e così per un controvalore totale massimo (tra nominale e soprapprezzo) di Euro 97.545.784,00 da riservare in sottoscrizione, entro il 31 (trentuno) marzo 2011 (duemilaundici), ai soci di minoranza della società di diritto inglese Falck Renewables Plc, con sede legale in 7-10 Beaumont Mews, London W1G 6EB, Inghilterra (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), iscritta alla Companies House of England and Wales al numero 04501104, capitale sociale pari a GBP 17.759.066 (Sterline Britanniche), ("Renewables"), per tali dovendosi intendere tutti i soci di Renewables diversi da Falck Energy S.p.A., (di seguito i "Soci di Minoranza di Renewables") e da liberarsi mediante conferimento in natura delle partecipazioni Renewables detenute dai Soci di Minoranza di Renewables.

L'Assemblea straordinaria del 27 agosto 2010 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della predetta deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale soprapprezzo, di Euro 130.000.000,00 (centotrentamila/00), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto, dando mandato al Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla predetta delega e così, in particolare e tra l'altro, per stabilire, di volta in volta, nel rispetto della vigente disciplina, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale soprapprezzo, che non potrà comunque mai essere inferiore al valore nominale delle azioni alla data della delibera consiliare di aumento del capitale sociale e precisandosi altresì che nella determinazione del prezzo di emissione il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato nonché delle quotazioni delle azioni Actelios nel periodo precedente all'operazione, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario di Actelios e del gruppo ad essa facente capo, nonché della prassi per operazioni simili nonché il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale.

Art. 7 Aumento di capitale

Il capitale può essere aumentato, con delibera dell'Assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti in natura o di crediti.

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni di altre categorie diverse, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione quando l'interesse della Società lo esige, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4° Cod. Civ..

Art. 8 Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio nei termini e modi che reputa

convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 9 Caratteristiche delle azioni

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 10 Riduzione del capitale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 del Codice civile, anche mediante assegnazioni a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali.

Art. 11 Emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari

Il Consiglio di Amministrazione può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari in conformità alle disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

Art. 12 Assemblee

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori del comune ove è stabilita la sede sociale, purché in Italia.

Art. 13 Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "il Sole 24 Ore" ovvero "il Corriere della Sera" ovvero "Milano Finanza" ovvero "l'Avvenire", nel rispetto dei termini di legge.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente; nello stesso avviso potrà essere previsto il giorno per l'adunanza di seconda ed eventualmente di terza convocazione, qualora le precedenti andassero deserte.

L'avviso di convocazione dovrà infine contenere i riferimenti di legge e di regolamento che consentano agli aventi diritto di poter esercitare i loro diritti.

Art. 14 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente, pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica all'indirizzo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 15 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua vece da un Vicepresidente; in caso di loro assenza o rinuncia l'Assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli Azionisti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non Socio, designato dall'Assemblea e, se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti ed i Sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio designato dallo stesso Presidente.

Art. 16 Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Le nomine alle cariche sociali sono regolate dalle disposizioni che seguono.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 Composizione e nomina - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.

Gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta

persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni legittimato al voto può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.

Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

Art. 18 Divieto di concorrenza

L'Assemblea delibera in merito al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Art. 19 Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o e-mail da spedirsi almeno due giorni prima.

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente o, in caso di suo impedimento, un Vice Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validità della costituzione del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed esse si fanno constatare da verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Consiglio, su decisione autonoma e insindacabile del suo Presidente da precisarsi nella relativa lettera di convocazione di cui al precedente primo comma del presente articolo, può riunirsi anche in audio-videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di essere compiutamente informati e di esprimere il proprio voto.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano necessariamente il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, l'origine, i termini e la portata; se si tratta di un Consigliere Delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio. Nei casi ora indicati la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. I Consiglieri Delegati e/o il Comitato Esecutivo riferiscono con periodicità almeno trimestrale e con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; inoltre, negli stessi termini e con le medesime modalità, riferiscono sull'attuazione di operazioni in cui hanno un potenziale conflitto di interesse o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

Art. 20 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio può deliberare, ai sensi di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi. Il Consiglio è competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Art. 21 Remunerazione

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli

amministratori membri di comitati interni, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 22 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano disgiuntamente fra loro al Presidente e, nei limiti dei rispettivi mandati, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri Delegati.

Art. 23 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.

Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti pubblici o società operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività attinenti a quelle esercitate dalla Società sia direttamente che tramite società controllate.

Art. 24 Collegio Sindacale

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e di regolamento.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età.

I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.

Art. 25

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio-videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Art. 26 Revisione legale dei conti

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione iscritta nell'apposito registro e

determina il corrispettivo alla stessa dovuto per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
La durata ed il rinnovo dell'incarico sono disciplinati dalle norme di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 27 Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge gli Amministratori devono redigere il bilancio e la relazione sulla gestione che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea da convocare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Ricorrendo le condizioni di legge l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 28 Destinazione degli utili

Gli utili, dopo l'accantonamento di somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino al limite di cui all'art. 2430 del Codice Civile, vengono attribuiti alle azioni salvo che l'Assemblea deliberi che essi vengano in tutto o in parte destinati diversamente.

Art. 29 Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio ed a decorrere dal giorno che viene fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno della loro esigibilità, si considerano prescritti a favore della Società.

RECESSO

Art. 30 Diritto di recesso e criteri di liquidazione

È espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la Società avrà azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la Società cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, delle sue prospettive reddituali risultanti dall'ultimo budget annuale approvato, nonché del valore di mercato delle azioni.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata a.r. inviata dal socio recedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 2437 bis ultimo comma Codice Civile.

SCIOGLIMENTO

Art. 31 Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione ed i poteri del o dei liquidatori.

F.to Federico Falck

F.to Piergaetano Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano.

Firmato Piergaetano Marchetti

Milano, 16 novembre 2010

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

